

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»;

espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;

evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;

ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;

considerato che il termine «ludopatia», introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;

auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: «ludopatia» con le seguenti: «disturbo da gioco d'azzardo (DGA)»;

b) specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo on-line, predisponendo a tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i social media;

c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;

d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;

e) prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (Video Lottery Terminal), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (Amusement With Prizes), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro «sporco» da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali;

f) prevedere modalità informative idonee a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo patologico.